

Foglio informativo Dilazioni di pagamento di crediti commerciali

Informazioni sulla Banca

Banca Più S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via P. Castaldi da Feltre 1/A - 42122 Reggio Emilia.

Telefono: 0522 355711.

Sito internet: www.bancapiu.com.

E-mail: info@bancapiu.com.

PEC: bancapiu@legalmail.it.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5734.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Più", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e Codice Fiscale 01307450351.

Rappresentante del Gruppo IVA "Banca Più" - Partita IVA 02944280359 (IT01307450351).

Codice A.B.I. 3417.

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Soggetto: _____

Società: _____

Qualifica: _____

N° iscrizione Albo/Elenco: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

E-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____

Data e Firma del Cliente: _____

Che cos'è la dilazione di pagamento dei crediti commerciali

Caratteristiche del prodotto

La dilazione di pagamento consiste in una proroga dei termini di pagamento rispetto (i) alle scadenze originarie riportate nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti, ovvero (ii) alle diverse scadenze concordate con il cedente, che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al debitore (la "dilazione"); la stessa è formalizzata con un accordo stipulato tra il debitore e la Banca.

La dilazione è relativa a crediti, generalmente di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca da parte del cedente/fornitore nell'ambito del rapporto di factoring *maturity* che lo stesso cedente/fornitore ha in essere con la Banca. L'accordo di dilazione disciplina l'accettazione preventiva della cessione dei crediti da parte del debitore, la durata della dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento dei crediti e le condizioni economiche applicate dalla Banca al debitore.

Principali rischi legati alla tipologia dell'operazione

Sottoscrivendo l'accordo di dilazione, il debitore si impegna ad accettare la cessione dei crediti che la cedente vanta o che vanterà nei suoi confronti a fronte delle forniture e/o prestazioni di servizi erogati.

Il mancato puntuale pagamento, in favore della Banca, dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni come statuiti nell'accordo, può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla

scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito. Inoltre, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione.

Principali condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate, a carico del cliente, sono indicate nella misura massima applicabile.

Prodotto: dilazione di pagamento dei crediti commerciali

Prospetto delle principali condizioni

Commissioni alla cessione	
D101 - Commissione debitore <i>flat</i> su crediti ceduti al netto delle note di credito	7,50%
D104 - Commissione debitore <i>flat</i> su crediti dilazionati al lordo delle note di credito	7,50%
D105 - Commissione debitore <i>flat</i> su crediti dilazionati al netto note di credito	7,50%
D109 - Commissione debitore mensile	5,00%
Spese incasso	
D201 - Spese per incasso ricevute effetti	€ 20,00
D203 - Spese emissione ed incasso RI.BA	€ 20,00
D220 - Spese incasso SDD	€ 20,00
D222 - Spese insoluti RI.BA	€ 30,00
D224 - Spese insoluti effetti	€ 30,00
D225 - Spese insoluti SDD	€ 30,00
D230 - Spese richiamo RI.BA	€ 20,00
D231 - Spese richiamo effetti	€ 20,00
Spese istruttoria	
D404 - Spese istruttoria pratica e registrazione contratto	€ 1.000,00
Spese gestione documenti	
D181 - Spese gestione rapporto con addebito trimestrale	€ 450,00
Giorni valuta incassi	
D501 - Giorni fissi di valuta per incasso ed accredito in conto bonifico bancario (fissi)	15 giorni
D511 - Giorni fissi di valuta per incasso ed accredito in conto a mezzo RI.BA (fissi)	15 giorni
D517 - Giorni fissi di valuta di incasso ed accredito in conto a mezzo effetti	20 giorni
D563 - Giorni fissi di valuta di incasso ed accredito in conto a mezzo SDD	10 giorni
Giorni valuta <i>maturity</i>	
D505 - Giorni di valuta lavorativi di ante erogazione inizio dilazione	30 giorni
D525 - Giorni di valuta lavorativi per posticipo inizio dilazione	30 giorni

Interessi a carico del debitore	
D312 - Interessi di dilazione con liquidazione posticipata	7,50%
D313 - Interessi ritardato pagamento con liquidazione posticipata	7,50%
Tasso interessi moratori	
Tasso di interesse di mora	8,00%
Altro	
Periodicità liquidazione interessi (posticipata)	Trimestrale
Spread su anticipazioni	
Anticipazioni in euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (<i>floor zero</i>)	6,50%
Anticipazioni in valuta diversa dall'euro rispetto al tasso di riferimento del Libor 3 mesi con periodicità di liquidazione interessi	6,50%

In caso di anticipazioni in valuta diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, il rischio di cambio resta a carico del Cliente.

Liquidazione interessi

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale.

Gli interessi anticipati sono calcolati secondo la formula dello sconto per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione del corrispettivo di cessione da parte del factor sino alla scadenza convenzionale dei crediti di volta in volta applicabile ai sensi del contratto.

I tassi possono essere fissi o indicizzati ossia legati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno spread e, pertanto oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: Euribor 1, 3, 6 mesi, media mensile, SOFR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 Ore.

Qualora il tasso nominale ottenuto sommando il parametro allo spread concordato assumesse un valore negativo, il tasso si intenderà pari a zero.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

I "Tassi effettivi globali medi" (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono pubblicizzati attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico e consultabili sul sito web della Banca alla sezione "Trasparenza". Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il "TEGM x 1,25 + 4,00%" e il "TEGM + 8,00%").

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri non predeterminabili alla data di sottoscrizione del contratto di factoring, sostenuti per spese bancarie, postali (quali a titolo esemplificativo quelle sostenute per l'invio di copia della documentazione inerente al rapporto), imposta di bollo, altre imposte, IVA se dovuta, nella misura prevista per legge, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

La Banca, ai sensi dell'art. 118 TUB, ha in qualunque momento il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto. Tali modifiche saranno comunicate al Cliente nei modi previsti dalla legge nel rispetto di un termine di preavviso minimo di 2 (due) mesi e dovranno essere subordinate alla presenza di un giustificato motivo. Entro il predetto termine, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura; ove la Banca vi acconsenta il recesso potrà essere limitato alle prestazioni e ai servizi interessati dalla variazione sfavorevole.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB verranno effettuate, dalla Banca nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cliente.

Chiusura del rapporto – tempi massimi

I tempi massimi di chiusura sono 15 (quindici) giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cedente e il cessionario in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Banca Più S.p.A., Via P. Castaldi da Feltre, 1/A - 42122 Reggio Emilia, o all'indirizzo e-mail ufficioreclami@bancapiu.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancapiu@legalmail.it. La Banca è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta), prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Nei termini previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il Cliente e la Banca possono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo all'organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'esperimento del procedimento di mediazione, nei termini previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, si intende assolto anche nel caso in cui il Cedente abbia esperito il procedimento innanzi all'ABF.

Legenda

Banca (o cessionario)	Banca Più S.p.A.
Cedente (o fornitore)	Indica la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.
Cessione	Indica il negozio giuridico mediante il quale il cedente - in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. - trasferisce al cessionario, anche in massa, i propri crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).
Corrispettivo di cessione	Indica l'importo dovuto dal cessionario al cedente a fronte della cessione dei crediti, corrispondente al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
Credito	Indica: <ol style="list-style-type: none"> a. I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti e/o ordini stipulati o che saranno stipulati dal fornitore nell'esercizio della propria impresa e relative a somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e/o servizi; b. Quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal debitore a titolo diverso in relazione ai medesimi contratti di cui al precedente punto a).
Debitore	Indica la persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Dilazione	Indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al debitore.
Documento di sintesi	Indica il documento recante le condizioni economiche del contratto di factoring, del quale lo stesso costituisce il frontespizio.
Grande debitore	Indica la persona giuridica che, in forza di un accordo quadro di collaborazione (<i>reverse factoring</i>) stipulato con la Banca, ha la facoltà di segnalare alla stessa nominativi di propri fornitori interessati ad avviare un rapporto di factoring.
Indice di riferimento	Indica l'indice di riferimento per il conteggio degli interessi applicato al contratto di factoring come meglio identificato nel documento di sintesi.
Parti	Indica congiuntamente la Banca ed il cedente.
Pro solvendo	Indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del debitore da parte del cessionario. Il rischio del mancato pagamento da parte del debitore rimane quindi a carico del cedente.
Plafond	Indica l'importo massimo entro il quale il cessionario si dichiara disponibile ad assumere il rischio del mancato pagamento del debitore.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla Banca al Cliente (cedente) del corrispettivo di cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del debitore, alla data pattuita con il Cliente (cedente) medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla Banca al Cliente (cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Cliente (cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring	Assunzione da parte del cessionario del rischio di insolvenza del debitore, previa determinazione del plafond.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente (cedente) o dal debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo di cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Commissione	<p>Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del cessionario del rischio di mancato pagamento dei debitori e/o per la concessione ai debitori di dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato; b. Commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare; c. Commissione di plus factoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario (es. Euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verranno valorizzati "0".
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

